

**N. R.G. 2468/2020**



**TRIBUNALE DI BARI**

Quarta Sezione

La Giudice, Dott.ssa Assunta Napoliello

dato atto che il provvedimento viene reso in esito all'udienza celebrata con le modalità di cui all'art. 221, co. IV, dl. 34/2020 conv. in l. 77/2020, ossia con trattazione scritta sostitutiva del verbale, come disposto con precedente decreto, regolarmente comunicato ai Difensori costituiti;

letti gli atti, ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

Rilevato che oggetto della ingiunzione è la consegna di documenti che è un diritto sostanziale autonomo il cui riconoscimento è del tutto slegato dal motivo per il quale il cliente sta richiedendo la documentazione inerente il rapporto contrattuale intercorso con l'istituto di credito;

che, sulla sollevata eccezione di prescrizione, rectius, di decorso del termine per cui vi è obbligo di conservazione della documentazione, allo stato non appare fondata considerando le lettere inetruttive prodotte in dati dalla opposta e della data effettiva di cessazione del rapporto bancario cui si riferiscono i documenti richiesti;

p.q.m.

concede la provvisoria esecuzione del decreto opposto e vertendosi in materia bancaria sottoposta alla procedura di mediaconciliazione (ex art. 5 comma 1-bis del D.lgs 4 marzo 2010 n. 28, inserito dall'art. 84 comma 1 lett. b) del D.L. 21 giugno 2013 n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013 n 98), ASSEGNA alle parti termine di gg. 15 dalla comunicazione della presente ordinanza per avviare il procedimento di mediaconciliazione.

Rinvia all'udienza del 2.12.2021

Si comunichi.

Bari, 15/04/2021

**La Giudice**

**Dott.ssa Assunta Napoliello**